

APPROFONDIMENTO CIVILE

Crisi d'impresa: cram down anche per i concordati preventivi proposti pre correttivo ter

Data pubblicazione:	28/01/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Concordato preventivo in continuità aziendale: omologazione possibile nonostante il voto contrario dei creditori

È possibile omologare un concordato preventivo in continuità aziendale, nonostante il voto contrario dei creditori, e ricorrere al cram down fiscale anche se la proposta era anteriore all'entrata in vigore del terzo decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024), che l'ha espressamente previsto risolvendo i contrasti dottrinali e giurisprudenziali precedenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza del 14 novembre 2024.

Il caso

L'impresa (difesa dall'avvocato Francesco Marotta) aveva suddiviso i creditori in quattro classi, nessuna delle quali aveva approvato la proposta di concordato (due classi erano costituite da INPS e INAIL). Tuttavia, il Tribunale ha omologato il concordato in virtù della cosiddetta ristrutturazione trasversale, prevista dal comma 2 dell'articolo 112 del Codice della crisi, attraverso due passaggi fondamentali.

Revisione delle classi

Il Tribunale ha suddiviso una delle classi che avevano espresso voto negativo, per evitare un'errata conformazione del classamento.

- La nuova suddivisione ha rispettato il principio di omogeneità degli interessi giuridici ed economici, come richiesto dall'articolo 85 del Codice della crisi.
- È stata creata una classe autonoma per i crediti tributari (Agenzia delle Entrate) e un'altra per i crediti previdenziali (INPS e INAIL), come imposto dalla normativa.
- Dopo questa modifica, le classi votanti sono diventate cinque: una favorevole al concordato (creditore ipotecario degradato al chirografo) e quattro contrarie.

Cram down fiscale

Nonostante la ristrutturazione delle classi, il concordato non ha raggiunto la maggioranza delle classi richiesta per l'omologazione. Tuttavia, il Tribunale ha applicato il cram down fiscale:

- Applicazione normativa: Il Tribunale ha stabilito che, poiché la proposta di concordato era stata presentata prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs 136/2024), non si applicavano le modifiche introdotte dal decreto correttivo.
- Ribadimento della possibilità di cram down pre-riforma: In contrasto con l'indirizzo prevalente, il Tribunale ha affermato che, anche prima della riforma, il cram down non era precluso nel concordato in continuità aziendale, purché rispettate le condizioni del comma 2-bis dell'articolo 88.

Conclusione

La decisione del Tribunale di Napoli rafforza la possibilità di applicare il cram down fiscale in contesti precedenti al decreto correttivo, favorendo il risanamento delle imprese in crisi. Questo orientamento rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle procedure di concordato in continuità aziendale.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno